



**COMUNE DI PAESE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE  
AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI  
SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE L'UTILIZZO  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 marzo 2004  
In vigore dal 20 aprile 2004

## SOMMARIO

<b>Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 - Determinazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3 - Definizione del nucleo familiare .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 4 - Valutazione della situazione reddituale (SR).....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 - Valutazione della situazione patrimoniale (SP).....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 6 - La scala di equivalenza (NF) .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 - Controlli.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 - Norme transitorie.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 - Entrata in vigore .....</b>	<b>4</b>

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adotta l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** quale strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo alla situazione economica familiare a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 e integrato dal DPCM 242/2001;
2. Al fine di riservare le risorse disponibili alle famiglie con maggior bisogno, l'Amministrazione si riserva di introdurre, specificamente per ciascun servizio, in base all'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, accanto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. A tal fine la Giunta Comunale potrà adottare gli opportuni atti di indirizzo;
3. Qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non risulti sufficiente, a seguito di riscontri oggettivi, ad individuare la reale situazione di bisogno, il Responsabile del servizio, anche sulla scorta di eventuali direttive impartite dalla Giunta C.le, potrà avvalersi di criteri e modalità diverse di valutazione ai fini della erogazione delle prestazioni richieste;

## **Art. 2**

### **Determinazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

1. Nella determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vanno considerati:
  - a) il *nucleo familiare* di appartenenza del richiedente
  - b) la *situazione reddituale* del nucleo familiare di appartenenza (SR)
  - c) la *situazione patrimoniale* del nucleo familiare di appartenenza (SP)
  - d) il valore del parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (NF), desunto dalla *scala di equivalenza* prevista dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/00
2. Accanto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) possono essere stabiliti criteri ulteriori di selezione dei beneficiari;

## **Art. 3**

### **Definizione del nucleo familiare**

- 1) Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 130/00, integrato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001, il nucleo familiare è così composto:
  - il soggetto richiedente il servizio o la prestazione agevolata
  - i soggetti con i quali convive (famiglia anagrafica – art. 4 DPR n. 223/89) alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 D.Lgs. 109/89 modificato dal D.Lgs. 130/00 e integrato dal DPCM n. 242/2001

- altri soggetti vengono considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare se rientranti nelle categorie definite dall'art.1 del DPCM n. 242/2001.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e integrato dal DPCM n.242/2001, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione può assumere, mediante specifico regolamento, una composizione del nucleo familiare diversa.

#### **Art. 4**

### **Valutazione della situazione reddituale (SR)**

1. La situazione reddituale (SR) è determinata sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, i seguenti elementi:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile;
  - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
  - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare;
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, come stabilito dalla normativa vigente. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.
3. Ai sensi dell'art. 6 del DPCM n.242/2001 qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

#### **Art. 5**

### **Valutazione della situazione patrimoniale (SP)**

1. La situazione patrimoniale (SP) è determinata sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, i seguenti elementi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda:
  - **Patrimonio mobiliare:** somma dei valori mobiliari in senso stretto (BOT, CCT, BTP, Depositi, Certificati di deposito, Fondi di investimento, Azioni di società), di partecipazioni in società non quotate e altri cespiti patrimoniali individuali, al netto della franchigia, (come da tabella 1, parte II del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/00)
  - **Patrimonio immobiliare:** somma del valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI e indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per i mutui

contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come definito dalla normativa. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione.

### **Art. 6** **La scala di equivalenza (NF)**

- 1) Il parametro relativo alla famiglia viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia del richiedente come illustrato nelle seguenti tabelle:

<b>Numero Componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

<b>Maggiorazioni</b>	<b>Parametro</b>
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35
Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore	+ 0,20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66%	+ 0,50
Presenza di figli minori e entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	+ 0,20

### **Art. 7**

#### **CALCOLO DELL'INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

1. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'I.S.E. (Indicatore della situazione Economica) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza sulla base della composizione del nucleo familiare (NF)

$$\mathbf{I.S.E.E = I.S.E. / \text{parametro NF}}$$

Dove per I.S.E. si intende la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale

## **I.S.E. = RS + 20% SP**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive qualora si verificano rilevanti variazioni nella situazione economica del richiedente successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi.

### **Art. 8.**

#### **CONTROLLI**

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire e far eseguire, anche con verifiche a campione, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da parte dei soggetti richiedenti le prestazioni;
5. Qualora dai controlli dovessero risultare dichiarazioni infedeli, l'Amministrazione provvederà ad adottare le determinazioni conseguenti anche revocando i benefici concessi;

### **Art. 9.**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. L'Amministrazione Comunale entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà ad aggiornare, per quanto necessario, i regolamenti riferiti ai singoli servizi;

### **Art. 10.**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.